



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Roma, 2

Regolamento comunale relativo alle Donazioni in favore dell'ente

(approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 28/04/2026)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi, disciplina i requisiti di ammissibilità, le modalità di accettazione, nonché le regole per assicurare pubblicità e trasparenza degli atti di liberalità in favore dell'ente.

Art. 2 – Requisiti della donazione

1. La donazione può avere ad oggetto denaro, uno o più beni mobili, immobili o immateriali, una o più prestazioni rese gratuitamente in favore dell'ente.
2. A norma dell'art. 8 co. 3 del d.lgs. 36/2023 e del Codice civile, l'ente ha la capacità di ricevere donazioni da parte di soggetti pubblici e privati, purché l'atto di liberalità sia caratterizzato da tutti i requisiti seguenti:
 - non essere finalizzato a far conseguire, anche indirettamente, alcun vantaggio economico da parte del donante;
 - essere conforme all'interesse pubblico e della collettività;
 - produrre un effettivo arricchimento della sfera patrimoniale dell'ente.
3. Nel caso di donazione di denaro, il donante rilascia una dichiarazione, a norma del DPR 445/2000, di attestazione della provenienza lecita del medesimo. Il pagamento deve avvenire a mezzo di bonifico, assegno circolare od altro strumento che ne assicuri la tracciabilità.

Art. 3 – Accettazione della donazione

1. Affinché l'atto di liberalità possa essere accettato dall'ente, oltre a sussistere i requisiti della donazione di cui all'articolo precedente, il donante deve disporre dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.
2. Il donante rilascia una dichiarazione, a norma del DPR 445/2000, circa la non sussistenza delle cause di esclusione elencate dall'art. 94 del d.lgs. 36/2023.
3. La dichiarazione prevista dal precedente comma non viene richiesta nel caso in cui il donante sia una pubblica amministrazione.

Art. 4 - Requisiti del donante

1. L'atto di donazione, previa verifica dei requisiti di cui sopra, è formalmente accettato dall'ente con deliberazione della giunta.
2. Nel caso l'atto di liberalità abbia ad oggetto beni immobili o diritti reali su beni immobili, l'accettazione è deliberata dal consiglio.
3. Per le donazioni di modico valore non è richiesto l'atto pubblico.

Art. 5 – Avvisi pubblici

1. La giunta ha la facoltà di disporre la pubblicazione di avvisi pubblici al fine di invitare persone fisiche e persone giuridiche a sostenere l'attività dell'ente con atti di liberalità secondo la disciplina del presente atto.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni successivi all'esecutività della delibera d'approvazione e di pubblicazione all'albo pretorio.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "Amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.

Sommario

Art. 1 – Oggetto	1
Art. 2 – Requisiti della donazione	1
Art. 3 – Accettazione della donazione	1
Art. 4 - Requisiti del donante	1
Art. 5 – Avvisi pubblici	1
Art. 6 – Entrata in vigore	1